

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, DELLA PORTA, BOMBARDIERI, RUFFINO, RIGGIO, GENOVESE, VETTORI, SCARDACCIONE, PACINI, COCO, BALDI, MIROGLIO, MEZZAPESA, FOSCHI, COLOMBO** Vittorino (V.), **GIUST, FIMOGNARI, MURMURA, LAPENTA, D'AMELIO, BERLANDA, BEORCHIA e NEPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1983

Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'VIII legislatura, sono stati portati all'esame del Parlamento i disegni di legge d'iniziativa parlamentare e governativa relativi alla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (atti Senato nn. 1114, 47, 50, 116 e 280).

Il Senato, dopo un lungo approfondito esame, in sede di Commissione, approvò il provvedimento nella seduta dell'11 novembre 1981, trasmettendolo per l'ulteriore corso alla Camera dei deputati il 18 novembre 1981.

La mancanza di una decisa volontà politica — malgrado le pubbliche dichiarazioni sulla necessità di mandare avanti il disegno di legge — e l'anticipato scioglimento delle Camere non hanno consentito l'approvazione definitiva del provvedimento.

Da parte di parlamentari di tutti i settori politici e di sindacalisti si continua a sottoli-

neare (almeno stando alle dichiarazioni) l'esigenza di procedere in tempi brevi alla riforma dell'Amministrazione finanziaria, per cui ci permettiamo di riproporre all'esame del Senato il testo del disegno di legge così come è stato approvato l'11 novembre 1981, perchè, con le modifiche che si rendessero necessarie e le integrazioni che il Governo intendesse suggerire per eventualmente richiamare in vita la normativa del disegno di legge n. 3972, presentato alla Camera il 3 marzo 1983 (recante disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette), si possa finalmente avviare a soluzione uno dei problemi più urgenti che stanno di fronte al Governo, al Parlamento ed al Paese.

Ci permettiamo di sottoporre alla vostra cortese attenzione la relazione con la quale il senatore Santalco (primo firmatario del

presente disegno di legge) ha presentato il precedente provvedimento all'Assemblea il 30 ottobre 1981.

\* \* \*

« Siamo finalmente in presenza di un disegno di legge diretto alla completa ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria. Tale schema normativo giunge dopo che studi, analisi e dibattiti hanno portato già da molto tempo all'unanime riconoscimento, da parte sia degli ambienti qualificati che della generalità dell'opinione pubblica, dell'esistenza di una situazione non più sostenibile, mentre rinvii — sovente ingiustificati — degli impegni assunti hanno avuto deleterie conseguenze per il Paese.

Va ricordato, per riferirci soltanto agli ultimi quindici anni, senza dimenticare l'opera e la volontà di rinnovamento del compianto Ministro Vanoni, che Ministri, parlamentari, rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali e autorevoli studiosi non hanno tralasciato occasione per sottolineare con discorsi e scritti l'improcrastinabile esigenza di procedere al potenziamento ed alla riorganizzazione del Ministero delle finanze.

Già nella relazione che accompagnava il primo schema di disegno di legge delega per la riforma tributaria, presentato il 28 febbraio 1967 dall'apposito comitato di studio al Ministro del tempo, onorevole Preti, si leggeva:

« ...il comitato è unanime nel ritenere che una riforma sul piano legislativo non ha alcuna possibilità di successo se non è accompagnata ed in parte preceduta da una riforma dell'apparato amministrativo degli uffici... » e, più avanti, « ...tuttavia vi è un complesso di provvedimenti relativi all'apparato amministrativo che deve precedere la riforma legislativa e che va preso fin d'ora: e deve essere in ogni caso ben chiaro che la riforma deve essere legislativa ed amministrativa insieme e che questa seconda richiede impegno, coerenza e continuità ancora maggiori che non la prima... ».

Sono considerazioni dovute alla penna del senatore Visentini, vice presidente del sud-

detto comitato, il quale così concludeva: « ...viene talvolta il dubbio che il Parlamento ed il Governo non abbiano la precisa conoscenza e la esatta valutazione della estrema gravità nella quale si trova la situazione tributaria nel nostro Paese e dei riflessi profondamente negativi che ciò esercita nei rapporti tra i cittadini e lo Stato, nella moralità dei cittadini e dei pubblici funzionari, nella vita economica del Paese ». Più chiaro non poteva essere! Si avvertiva fin da allora, per non risalire ai rilievi ed alle proposte della Commissione Montemurri del 1940-42, che nessun sistema tributario può essere gestito da una organizzazione amministrativa arcaica, inefficiente e superata, nella quale magari prosperano i potentati, fattori non ultimi degli ostacoli che incontra ogni seria iniziativa di rinnovamento.

In occasione del dibattito parlamentare che portò all'approvazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, venne ampiamente posto in evidenza che le strutture burocratiche di un vecchio Stato di tipo feudale erano assolutamente inadatte ad attuare una riforma di ampio respiro diretta a realizzare l'obiettivo della giustizia fiscale. All'introduzione di una moderna ed agile disciplina normativa non avrebbe cioè fatto riscontro un altrettanto valido strumento operativo.

Per altro, malgrado che a tali preoccupazioni si fosse inteso dare una concreta risposta con l'approvazione dell'articolo 11 della legge di delega sopracitata, nel quale erano indicate al legislatore le linee direttive per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, a distanza di circa dieci anni non possiamo non constatare come gli uffici tributari abbiano subito un ulteriore processo di degradazione, che si è tradotto in una minore efficienza ed anche in talune deviazioni che hanno negativamente impressionato l'opinione pubblica, non solo nazionale.

A nulla è valso neppure il libro bianco che va sotto il nome di « Nota sulla situazione del personale e sullo stato dell'Amministrazione finanziaria ». In essa si evidenziano le ulteriori, dannose conseguenze determinate dall'emanazione di alcune leggi.

In particolare, proprio quando più era avvertita l'esigenza di un massiccio impegno del personale per rendere operante ed incisiva la riforma tributaria, la legge 24 maggio 1970, n. 336, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, offrivano consistenti incentivi per il collocamento a riposo anticipato, rispettivamente, agli ex combattenti ed ai funzionari della carriera direttiva. Si doveva lamentare, così, l'allontanamento dal servizio di impiegati forniti di una pluriennale esperienza e dei migliori quadri direttivi, i quali privarono l'Amministrazione della loro preparazione, ponendola, in molti casi, a disposizione del contribuente.

Per comprendere quale sia stata l'entità dei problemi da affrontare per limitare i danni originati dal ricordato massiccio esodo, è sufficiente la nuda esposizione delle cifre: il Ministero delle finanze veniva a perdere quasi un quinto del suo personale (14.381 unità nel solo periodo 1972-75).

I successivi tentativi effettuati dal Governo per riequilibrare la situazione dianzi descritta, mediante ampliamento degli organici (per 24.835 unità nel settembre 1972 e per 12.073 unità nel luglio 1974 con il decreto-legge n. 260), non ebbero esito felice; il primo progetto fu respinto ed il secondo ritirato.

La immissione nell'Amministrazione finanziaria di 8.270 elementi provenienti dagli uffici delle abolite imposte di consumo non migliorava, per mancanza di specifica preparazione professionale, la situazione ed anzi, per il particolare trattamento economico di favore di cui continuarono a godere detti dipendenti, finiva per aggravarla avendo destato vivissimo malcontento presso tutto il personale finanziario.

La norma dell'articolo 11 della più volte menzionata legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, veniva utilizzata dal Governo unicamente con i decreti 26 ottobre 1972, n. 644, e 26 ottobre 1972, n. 645, per operare, rispettivamente, la discussa soppressione di un certo numero di uffici periferici, che provocò tante ingiustizie e malcontenti, e la creazione del Consiglio superiore delle finanze.

In tali condizioni, l'11 maggio 1977, il Ministro Pandolfi procedeva alla nomina di una Commissione ministeriale, da me presieduta, che, grazie all'impegno profuso da funzionari e sindacalisti, di estrazione e di esperienza le più disparate e varie, in meno di sei mesi concludeva i propri lavori presentando una relazione nella quale era ipotizzata una nuova struttura centrale e periferica dell'Amministrazione e venivano, altresì, avanzati suggerimenti per la revisione di procedure, alcune delle quali hanno già trovato applicazione.

L'ipotesi di rifondazione dell'Amministrazione finanziaria, disegnata dalla predetta Commissione ministeriale, veniva recepita all'unanimità dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati con una risoluzione approvata nella seduta del 17 novembre 1977.

Da allora il Parlamento, nell'attesa di concrete iniziative legislative nella materia, ha dato l'avvio, anche con visite presso gli uffici periferici, ad indagini conoscitive sulla grave situazione dell'Amministrazione periferica, compresa, evidentemente, quella del delicato settore delle dogane.

Negli ultimi tre anni alcune commissioni ministeriali hanno predisposto schemi di disegni di legge, rimasti inspiegabilmente sempre tali, malgrado la dichiarata volontà del Governo di volerli portare all'esame del Parlamento.

In ultimo, a seguito delle esperienze acquisite durante visite di studio effettuate negli Stati Uniti d'America da funzionari del Ministero, nella legge finanziaria 24 aprile 1980, n. 146, venivano inserite — com'è noto — delle disposizioni per l'istituzione dei centri di servizio e del tanto discusso servizio centrale degli ispettori tributari, che ha creato polemiche all'interno e all'esterno del Ministero e sul quale non siamo ancora in condizione di dare giudizi positivi.

Con il disegno di legge n. 1114, di delega, il Governo, rifacendosi alla ripetuta legge 9 ottobre 1971, n. 825, non manca di sottolineare la ormai universalmente riconosciuta esigenza di realizzare l'efficienza degli uffici preposti all'accertamento ed alla riscossione, cui sarebbe stato utile pervenire — si

torna a ribadirlo — contemporaneamente alla riforma tributaria.

Il provvedimento detta i principi, i criteri direttivi ed i limiti di tempo in cui dovrà essere completata la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per realizzare tale riforma la Commissione ha dato un grosso contributo, sottoponendo l'articolato in parola ad un attento esame critico che si è tradotto in una serie di emendamenti diretti a migliorare la portata di numerose norme ».

Fin qui la relazione con la quale il senatore Santalco presentava, allora, all'Assemblea, il testo del Governo (disegno di legge n. 1114) ampiamente rielaborato dalla 6<sup>a</sup> Commissione.

In Assemblea, peraltro, il disegno di legge riceveva ulteriori modifiche, e quello che ora vi sottoponiamo è precisamente il testo, contenente tali modifiche, approvato, come già si è detto, l'11 novembre 1981 e trasmesso alla Camera il 18 novembre 1981.

\* \* \*

Vengono, qui di seguito, illustrate le principali caratteristiche del testo al vostro esame, specificando i principali miglioramenti ad esso recati dalla 6<sup>a</sup> Commissione o dall'Assemblea del Senato.

**Articolo 1.** — Contiene i punti fondamentali del compito legislativo da delegare al Governo. La Commissione (rispetto al testo iniziale del Governo) ritenne opportuno vincolare il legislatore delegato alla realizzazione di un sistema informativo integrato e unitario per l'Amministrazione delle finanze.

**Articolo 2.** — Reca le modalità e i termini per l'emanazione dei decreti delegati. Il Governo aveva previsto la possibilità (articolo 3 del testo originario) di ulteriori decreti delegati di integrazione e correzione di quelli iniziali, ma l'Assemblea del Senato ha soppresso questa disposizione di delega.

**Articolo 3.** — Il principio del decentramento delle competenze agli organi perife-

rici dell'Amministrazione delle finanze, già previsto nel testo governativo di partenza, è stato accentuato dalla 6<sup>a</sup> Commissione ed ancor più dall'Assemblea (su proposta del relatore): il testo che vi proponiamo richiede adeguata motivazione per l'esercizio del controllo in forma sostitutiva da parte degli organi sopraordinati.

**Articolo 4.** — Prevede l'istituzione del segretario generale del Ministero delle finanze, in posizione di diretta dipendenza dal Ministro, con compiti di coordinamento dei vari servizi e di vigilanza sull'efficienza e il rendimento dei servizi centrali e periferici.

**Articolo 5.** — Prevede la riorganizzazione del Ministero delle finanze in cinque direzioni generali, a loro volta articolate in non più di dieci direzioni centrali (non più di otto secondo il testo governativo iniziale). La riorganizzazione tende a raggruppare funzioni omogenee, secondo criteri più razionali rispetto all'attuale ripartizione dei compiti fra le undici direzioni generali esistenti.

Nella riorganizzazione così proposta è fondamentale la concentrazione di tutte le competenze in materia di imposizione diretta e indiretta in una stessa direzione generale, fatte salve solo le dogane e le imposte di fabbricazione, e con la soppressione delle direzioni generali del contenzioso (ripartito fra le diverse direzioni generali) e delle entrate speciali (attribuite alla direzione generale principale, dedicata alle imposte).

Presso la direzione generale degli affari generali (che assorbirebbe quella del personale) è prevista una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, per consentire all'Amministrazione finanziaria rapidità di acquisizione dei mezzi tecnici necessari per il suo ammodernamento e per una maggiore efficienza. La 6<sup>a</sup> Commissione aveva sostituito a tale soluzione « intermedia » del testo iniziale del Governo, una radicale autonomia dell'Amministrazione finanziaria rispetto al Provveditorato generale dello Stato, ma l'Assemblea del Senato ha ripristinato la soluzione iniziale del Governo.

In armonia con il decentramento di cui all'articolo 3 (che del resto dà un'impronta

precisa a tutto il disegno di legge) alle direzioni generali vengono attribuite solo funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività degli organi periferici (con eventuali funzioni operative solo in specifici settori).

*Articolo 6.* — Prevede un notevole potenziamento della Scuola centrale tributaria, restando però nell'ambito di indirizzo della principale struttura didattica della pubblica amministrazione, la Scuola superiore della pubblica amministrazione (mediante il richiamo all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472).

*Articolo 7.* — Prevede l'istituzione delle « Direzioni regionali di finanza ». Mediante questo nuovo organismo si è inteso anzitutto dare al decentramento — che impronta tutto il disegno di legge — definizione e qualificazione a livello regionale: le direzioni regionali di finanza assumono le funzioni di programmazione e coordinamento, di indirizzo e direzione, per le rispettive regioni, finora svolte in forma accentrata dalle direzioni generali del Ministero. A queste ultime resterebbero gli indirizzi e le direttive di massima: in particolare, sulla base delle direttive delle direzioni generali, le direzioni regionali di finanza predisporrebbero annualmente il piano degli accertamenti tributari, formulando i criteri a cui debbono attenersi gli uffici finanziari della regione e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza. Ogni direzione regionale di finanza verrebbe pertanto suddivisa in servizi, corrispondenti, per la competenza, alle direzioni centrali del Ministero, e soltanto per i due settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione è prevista — data l'esigenza di celerità operativa di questi servizi, anche in relazione alle necessità operative della CEE e alle esigenze di celerità del settore valutario — una diretta dipendenza dei direttori di questi servizi (presso la direzione regionale di finanza) dalla direzione generale per le dogane e le imposte di fabbricazione del Ministero. In tutti gli altri casi, in armonia con il principio del de-

centramento, non sono previste dipendenze di questo tipo.

L'altra finalità perseguita con l'istituzione delle direzioni regionali di finanza è quella di unificare le funzioni direttive con quelle ispettive (separate nel 1936 ma con risultati, conclusivamente, non positivi): il sesto comma prevede l'inserimento del servizio ispettivo nell'ambito della direzione regionale di finanza (in armonia con il decentramento, a questo servizio ispettivo spettano solo le verifiche interne, mentre quelle esterne, cioè sui contribuenti, sono demandate agli uffici periferici).

Infine, con il penultimo comma, sempre a fini di decentramento, viene trasferito il contenzioso di secondo grado relativo ai tributi comunali e provinciali dal Ministro al direttore regionale di finanza (quello di primo grado, pertanto, è demandato agli uffici tributari periferici). In conseguenza di tale nuovo assetto, pressochè tutte le competenze attuali dell'intendenza di finanza verrebbero attribuite alla direzione regionale di finanza ovvero agli uffici tributari periferici.

*Articolo 8.* — Nella riorganizzazione degli uffici periferici, prevista in questo articolo, è fondamentale la concentrazione di tutte le funzioni di imposizione tributaria in un ufficio (l'ufficio tributario distrettuale) seguendo una esigenza che è emersa in tutti i convegni di studio svoltisi negli scorsi decenni in materia di riforma tributaria. Tale esigenza si è fatta più pressante dopo la riforma tributaria del 1973, precisamente in quanto è apparso indispensabile unificare l'attività di accertamento delle imposte sui redditi con quella della imposta sul valore aggiunto, nei confronti del singolo contribuente.

Anche l'attività di riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali viene demandata, in prospettiva (cioè con la futura soppressione delle gestioni esattoriali), agli uffici tributari distrettuali.

La competenza territoriale di questi uffici, ovvero la definizione del « distretto tributario », non segue il criterio della provincia, per adeguarsi invece ad esigenze razio-

nali, determinate specialmente dal numero dei contribuenti, dal gettito dei tributi amministrati e dal tipo di insediamento economico-produttivo, il tutto allo scopo di evitare le attuali situazioni anomale nella dimensione degli uffici, che provocano inefficienza ed antieconomicità di gestione. Tuttavia, all'ufficio tributario distrettuale con sede nel capoluogo di provincia vengono attribuite speciali competenze aggiuntive; inoltre, nei maggiori centri sono previsti anche uffici tributari dimensionati sulle circoscrizioni comunali, « funzionalmente collegati all'ufficio tributario provinciale » (secondo un emendamento approvato dall'Assemblea del Senato).

L'articolo 8 prevede inoltre l'istituzione dei centri di servizio (peraltro già avviata) e l'attribuzione di nuove competenze alle circoscrizioni doganali e agli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione. Di questi ultimi uffici, tuttavia, si prevede l'assorbimento negli uffici doganali. Non vengono invece mutati l'assetto e le competenze degli uffici tecnici erariali, dell'ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto, delle conservatorie dei registri immobiliari. I depositi dei valori bollati sono trasferiti alla dipendenza delle direzioni regionali di finanza.

**Articolo 9.** — Prevede l'istituzione del « Comitato tributario regionale ». Configurato come organo esterno all'Amministrazione, rappresentativo delle regioni, degli enti locali, delle camere di commercio e dei sindacati (ma presieduto dal direttore regionale di finanza e composto per metà da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria), il Comitato tributario regionale ha il compito di determinare indici e dati obiettivi di capacità contributiva, di individuare aree di evasione, di indicare linee di programmazione per l'attività di accertamento. I risultati dei suoi lavori e le sue proposte sono trasmessi al Ministero e al Commissario del Governo.

Il titolo III (articoli da 10 a 17) contiene i principi e i criteri direttivi per l'unificazione dei ruoli del personale, quale premessa per una maggiore mobilità del personale stesso. A tal fine l'articolo 10 prevede il

ruolo unico del personale dirigenziale, l'articolo 11 regola le qualifiche ad esaurimento, l'articolo 12 richiama, per il personale non dirigente, le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, prevedendo tuttavia la configurazione dei peculiari profili professionali, amministrativi e tecnici, la cui individuazione veniva in parte effettuata direttamente dal testo governativo iniziale e in parte attribuita al legislatore delegato, mentre nel testo trasmesso alla Camera (che qui viene presentato) è rimessa alla Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Parimenti sono state soppresse — allora, dall'Assemblea del Senato — la previsione di un trattamento retributivo differenziato, sotto certe condizioni, per il personale inserito nei peculiari profili professionali, nonché la previsione (nel primitivo articolo 16) di un particolare procedimento di inquadramento, ovvero di accesso, del personale nei profili professionali.

Gli articoli 13 e 14 stabiliscono i criteri direttivi per la determinazione, da parte del legislatore delegato ovvero rispettivamente del Ministro, delle dotazioni organiche di personale complessive e per singoli uffici, tenendo conto delle diverse esigenze attuali e delle prospettive future nel quadro della riforma tributaria.

L'articolo 15 disciplina, oltre agli obblighi di permanenza in sede e alla diversificazione degli orari, particolari incentivi economici, sulla base di *standards* lavorativi definiti (secondo una modifica fatta dall'Assemblea del Senato che ha ripristinato il testo iniziale del Governo) ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'articolo 16, oltre ad affidare l'amministrazione del personale ad un'unica direzione generale (salvo il decentramento in base al quale vengono attribuite competenze anche in questa materia alle direzioni regionali di finanza e agli uffici tributari provinciali), conferisce al Ministero delle finanze la competenza a bandire ed espletare i concorsi per il personale delle finanze, in relazione all'assoluta celerità che devono avere queste assunzioni e alle specializza-

zioni tecniche assai accentuate che si richiedono per l'Amministrazione delle finanze (si tratta di una integrazione operata dalla 6<sup>a</sup> Commissione).

I titoli IV e V (articoli dal 18 in poi) contengono i criteri direttivi per lo sviluppo ulteriore del sistema informativo e della automazione per l'Amministrazione delle finanze, regolando le future convenzioni (fra l'altro, non potranno formare oggetto di convenzioni i compiti già ora svolti direttamente dall'Amministrazione finanziaria). Prevedono altresì programmi di intervento per la fornitura di immobili speciali agli uffici finanziari e di abitazioni per il relativo personale, programmi tutti affidati al Ministro delle finanze. Infine gli ultimi articoli stabiliscono gli impegni di spesa e le relative coperture finanziarie, con disposizioni che ovviamente dovranno essere rivedute, dato il tempo trascorso.

\* \* \*

Onorevoli senatori, crediamo che a nessuno sfugga l'importanza che riveste il provvedimento al nostro esame. Le disposizioni in esso contenute sono frutto, come abbiamo già detto, di esperienze, di studi e di troppo lunghi anni di indagini, e rappresentano anche un meritevole sforzo del Governo, della Commissione e della Assemblea del Senato per realizzare un apparato amministrativo realmente moderno ed agile, atto a condurre una efficace lotta alla evasione fiscale e ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di una effettiva giustizia tributaria che il Paese da tempo attende.

C'è da augurarsi che una riforma così importante, che, qualche volta, è stata motivo di profonda amarezza per chi in buona fede e con entusiasmo in essa ha creduto, nel suo iter non incontri ulteriori ostacoli.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**TITOLO I****DELEGA LEGISLATIVA****Art. 1.***(Delega)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicati negli articoli seguenti, norme dirette a:

1) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea con speciale riferimento all'attività doganale;

2) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, di cui al precedente numero 1, in armonia con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze e realizzare il sistema informativo del Ministero stesso.

**Art. 2.***(Decreti delegati)*

I decreti, di cui all'articolo precedente, sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle competenti Commissioni di



merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le Commissioni, di cui al comma precedente, devono esprimere il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali di cui ai successivi articoli 4 e 5 e l'unificazione dei ruoli di cui al successivo titolo III, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni regionali di finanza di cui al successivo articolo 7, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e per la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 3.

##### *(Decentramento amministrativo)*

L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici.

Tutte le funzioni amministrative della Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere specificati i casi, che comunque devono essere di particolare rilevanza, in cui gli organi sopraordinati possono esercitare il controllo in forma sostitutiva con provvedimenti adeguatamente motivati.

Con i decreti di cui al precedente articolo 2 devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui allo stesso articolo 2, in corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi decreti previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonché di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali.

Art. 4.

*(Segretario generale)*

Deve essere previsto il segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dell'attività dei vari servizi dell'Amministrazione centrale e di questi con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto attiene all'attività tributaria, e con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere alla disciplina della utilizzazione dei servizi indivisibili da parte delle direzioni generali.

L'incarico di segretario generale è conferito, di norma, a un dirigente generale del Ministero delle finanze oppure a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria e aventi funzioni o qualifiche equipollenti o superiori da collocare fuori ruolo, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico è revocabile con le stesse modalità con le quali è stato conferito.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale devono essere istituiti quali servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) il servizio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività (*standards* lavorativi) ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici;

d) il servizio per lo sviluppo della coscienza civile e l'informazione del contribuente.

Deve essere istituito l'ufficio del coordinamento tributario, legislazione e studi alle dirette dipendenze del Ministro e coordinato con l'ufficio del segretario generale.

Possono essere emanate norme complementari ed integrative della legge 24 aprile 1980, n. 146, in merito ad una maggiore partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari, istituito con la legge medesima, nonchè alle competenze ed alla utilizzazione degli ispettori tributari e degli organi del servizio stesso, ferme le proporzioni stabilite dalla citata legge. Dette norme potranno prevedere che del comitato di coordinamento faccia parte un generale di divisione della Guardia di finanza anzichè un ufficiale superiore dello stesso Corpo.

Il servizio stampa per la documentazione e l'informazione giornalistica e radiotelevisiva è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

#### Art. 5.

##### *(Direzioni generali)*

L'Amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali, tali da raggruppare presso ciascuna di esse funzioni omogenee attualmente ripartite fra organi similari diversi, secondo i seguenti criteri:

a) servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali;

b) servizi inerenti ai diritti doganali e alle imposte di fabbricazione e sui consumi;

c) servizi inerenti al catasto, alla consulenza tecnica, alla conservazione dei registri immobiliari e alla valutazione della proprietà immobiliare;

d) servizi inerenti all'amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato;

e) servizi inerenti agli affari generali, all'amministrazione, alla formazione e al perfezionamento professionale del personale. È collocata, nell'ambito dei detti servizi, la Scuola centrale tributaria.

Nelle materie ad esse attribuite e salvo il coordinamento di carattere generale spettante al segretario generale, le direzioni generali devono avere altresì competenza relativamente:

a) ai servizi per l'attuazione e la gestione delle attività d'informatica;

b) alle relazioni internazionali;

c) alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa;

d) ai servizi del contenzioso.

Deve essere istituita presso la direzione generale degli affari generali e del personale una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro delle finanze, nelle materie di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze con esclusione della fornitura delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori, utilizzando lo stanziamento di spesa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze, ove venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e

Zecca dello Stato la propria indisponibilità, sentito il Provveditorato generale dello Stato, per l'acquisizione della carta bianca e da lettere, delle buste, degli stampati e dei moduli, in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Alle direzioni generali devono essere attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

Le direzioni generali risultanti dal raggruppamento previsto dal primo comma possono essere articolate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali comprendenti ciascuna servizi unitari od omogenei o connessi tra loro. Le direzioni centrali, in numero non superiore a dieci, devono essere suddivise con decreto del Ministro delle finanze in divisioni.

#### Art. 6.

##### *(Scuola centrale tributaria)*

In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, devono essere emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo fra l'altro:

- a) la possibilità di istituire sedi decentrate;
- b) l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi;
- c) il collegamento della Scuola centrale tributaria e delle sue sedi decentrate con i servizi per l'istruzione professionale del personale.

Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra i professori ordinari delle università, i magistrati ordinari o amministrativi e gli avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione o equiparata o tra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C.

## Art. 7.

*(Direzioni regionali di finanza)*

Deve essere istituita, di norma, in ogni capoluogo di regione una direzione regionale di finanza, alla quale devono essere attribuite, oltre a specifiche funzioni operative, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento e di indirizzo dell'attività svolta da tutti i dipendenti degli uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazioni di funzioni.

Potrà essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi in tutto o in parte su basi territoriali il più possibile omogenee.

La direzione regionale di finanza ha la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale, deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'Amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola per numero e competenze alle direzioni centrali.

Nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni della direzione regionale di cui al precedente comma, al fine di accelerare al massimo l'operatività dei servizi doganali, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, dovrà essere previsto che i direttori dei relativi servizi della direzione regionale di finanza sono posti funzionalmente alle dirette dipendenze della direzione generale che sovrintenderà ai servizi stessi.

La direzione regionale di finanza, sulla base delle direttive emanate dalle direzioni generali, tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale e d'intesa con il comando di zona della Guardia di finanza territorialmente competente, predispose annualmente il piano degli accertamenti e formula i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari della regione e i ser-

vizi operativi del Corpo della guardia di finanza, fatta salva l'attività di iniziativa di questi ultimi.

Deve essere istituito, alle dipendenze del direttore regionale, un servizio ispettivo con i seguenti compiti:

a) effettuare verifiche e controlli, direttamente o su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, su tutti gli uffici finanziari periferici dipendenti;

b) effettuare controverifiche ai fini del controllo dell'attività e del funzionamento degli uffici finanziari periferici dipendenti;

c) effettuare verifiche e controlli sulla movimentazione delle merci da e per l'estero, sulla produzione di beni sottoposti a sovrimposta di confine e ad imposta sui consumi, sulla erogazione dei fondi della Comunità economica europea.

Devono essere istituiti nell'ambito della direzione regionale un servizio per la istruzione professionale del personale, un servizio di economato, nonché un servizio contabile con le attribuzioni previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Devono essere attribuite alla direzione regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza:

1) in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, eccetto quelle di cui all'articolo 26 della legge stessa;

2) in materia di ricorsi amministrativi relativi a tributi erariali e di definizione in via amministrativa di contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

Devono essere, altresì, attribuite al direttore regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dal Ministro delle finanze in materia di contenzioso relativo a tributi comunali e provinciali.

Le competenze attualmente assegnate alle intendenze di finanza in materia di gestione di affari generali devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza o agli uffici periferici di cui all'articolo 8.

## Art. 8.

*(Uffici periferici)*

Gli uffici periferici, da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza nella cui circoscrizione ciascuno ha sede e da ordinare con l'osservanza dei criteri sotto indicati, si devono distinguere in:

a) uffici tributari, che devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro ed agli uffici imposte sul valore aggiunto nonchè alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, di contenzioso relativo ai tributi comunali e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n.4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza e ai centri di servizio; nell'esercizio delle anzidette funzioni loro attribuite gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali; l'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire di realizzare gradualmente l'unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente e la sostituzione delle gestioni esattoriali; il territorio nazionale deve essere suddiviso in distretti in ognuno dei quali deve essere istituito un ufficio tributario; ogni comune deve essere compreso in un solo distretto; nella determinazione dei distretti e nella scelta della sede degli uffici tributari si deve tener conto del numero dei contribuenti, del gettito dei tributi amministrati, del tipo di insediamento economico-produttivo nonchè della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed in ogni caso della maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali; all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia, che assume la denominazione di ufficio tributario provinciale, oltre alle funzioni sopraindicate, devono essere attribuite:

1) la rappresentanza unitaria degli uffici finanziari della provincia;



2) le funzioni di difesa e rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie anche per tutti gli altri uffici tributari della provincia;

3) le competenze in materia di attuazione di provvedimenti concernenti il trattamento economico accessorio relativo al personale in servizio negli uffici periferici indicati nel presente articolo;

4) le competenze devolute alle intendenze di finanza con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1976, n. 96, e successive modificazioni, in materia di collocamento a riposo del personale e di liquidazione del trattamento di quiescenza, relative al personale in servizio negli uffici periferici indicati nel presente articolo; tali competenze, per il personale in servizio nelle direzioni regionali di finanza, ad esclusione del direttore regionale, sono attribuite agli uffici tributari provinciali con sede nei capoluoghi di regione;

5) tutte le funzioni attualmente svolte dalle intendenze di finanza e non attribuite ad organi ed uffici diversi;

*b)* centri di servizio, ai quali devono essere attribuiti i compiti previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, da estendere anche all'imposta sul valore aggiunto, nonchè gli adempimenti attualmente spettanti allo schedario generale dei titoli azionari; detti centri cureranno, altresì, la ricezione e la elaborazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni; i centri collaboreranno altresì con gli uffici tributari di cui alla precedente lettera *a)* negli accertamenti resi necessari dai risultati di controlli automatizzati; i centri potranno, infine, provvedere all'elaborazione di dati ed alla gestione decentrata di archivi magnetici riguardanti operazioni dei centri medi e degli uffici tributari;

*c)* uffici tecnici erariali, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto e conservatorie dei registri immobiliari, con le at-

tuali rispettive circoscrizioni territoriali, attribuzioni e competenze, salve le modifiche necessarie ad eventuali riduzioni del numero delle conservatorie dei registri immobiliari;

d) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti, e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, per i quali dovranno essere rideterminate le attribuzioni, le competenze e le circoscrizioni territoriali; le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e dovranno inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza; dovranno essere previsti, in relazione all'evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, la soppressione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed il trasferimento dei relativi servizi agli uffici doganali; le dipendenze gerarchica e funzionale nell'ambito delle circoscrizioni doganali saranno definite unitamente ai rapporti con gli altri organi ed uffici periferici.

Oltre agli uffici tributari di cui alla lettera a) nei maggiori centri debbono essere istituiti altri uffici tributari, dimensionati, di norma, sulle circoscrizioni comunali, con le competenze di cui alla lettera a), escluse quelle espressamente attribuite all'ufficio tributario provinciale, al quale sono funzionalmente collegati.

Il deposito generale dei valori bollati, che dipenderà dalla direzione regionale di finanza del Lazio, e i depositi compartimentali dei valori bollati, che dipenderanno dalle direzioni regionali nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati, conserveranno le loro attribuzioni e competenze.

#### Art. 9.

##### *(Comitato tributario regionale)*

Deve essere istituito, per ogni direzione regionale di finanza, con decreto del Mini-

stro delle finanze, un comitato tributario regionale per concorrere in via consultiva:

a) ad analizzare le strutture economiche della regione per determinare ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità contributiva, tenendo conto dell'entità degli scambi anche in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione;

b) ad analizzare i risultati settoriali e complessivi dei gettiti delle imposte anche per individuare le aree di evasione fiscale;

c) ad indicare linee di programmazione per l'attività di accertamento tributario.

La direzione regionale di finanza trasmette i risultati dell'attività e le proposte del comitato tributario regionale con le proprie osservazioni al Ministero delle finanze nonché, per l'esercizio delle sue funzioni, al commissario del Governo.

Il comitato tributario regionale deve essere composto da non più di trenta membri, designati per la metà dall'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà dalla regione, dalle provincie, dai comuni, dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dalle confederazioni nazionali di sindacati dei lavoratori.

Devono far parte del comitato tributario regionale, oltre ai membri di cui al comma precedente, il direttore regionale di finanza e un comandante di nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza operante nella regione.

I membri non di diritto durano in carica cinque anni.

I membri designati dall'Amministrazione finanziaria devono essere scelti fra i dirigenti degli uffici periferici della regione con prevalenza dei dirigenti degli uffici tributari.

Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale di finanza.

Il segretario e gli addetti alla segreteria devono essere impiegati dell'Amministrazione finanziaria.

Deve essere previsto che, per l'assolvimento dei propri compiti, il comitato tributario regionale possa richiedere informazioni, dati e notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, delle provincie e dei comuni.

## TITOLO III

RIORDINAMENTO DELLO  
STATO GIURIDICO E DEI RUOLI  
DEL PERSONALE

## Art. 10.

*(Ruolo unico delle qualifiche dirigenziali)*

Fatta salva ogni diversa futura disciplina della dirigenza, può essere istituito un ruolo unico per tutte le qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, del Ministero delle finanze, la cui dotazione organica deve essere adeguata alle necessità dei nuovi uffici, secondo la disciplina risultante dalla applicazione delle norme della presente legge. Conseguentemente devono essere sostituiti i quadri dalla lettera A alla lettera M, e loro successive variazioni, della tabella VI, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il segretario generale ed i direttori generali rivestono la qualifica di dirigente generale di livello B; i titolari delle direzioni centrali e delle direzioni regionali e due impiegati con funzioni di consigliere ministeriale da destinare all'ufficio del segretario generale rivestono la qualifica di dirigente generale di livello C o equiparata.

Nell'ambito della dotazione organica, di cui al primo comma, deve essere prevista una specifica riserva di posti per il personale tecnico.

## Art. 11.

*(Qualifiche ad esaurimento)*

I posti di ispettore generale e di direttore di divisione, conservati ad esaurimento nei vari ruoli della carriera direttiva del Ministero delle finanze e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della presente legge, devono essere rispettivamente unificati e le promozioni alle relative qualifiche sono re-

golate dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 12.

*(Ordinamento del personale  
non dirigente)*

Al personale del Ministero delle finanze, non contemplato negli articoli 10 e 11, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

In considerazione della specificità di talune funzioni, esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una specializzazione professionale e tecnica, tenendo anche conto di eventuali incarichi ricoperti, la Commissione, di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve istituire peculiari profili professionali amministrativi e tecnici.

La identificazione dei profili professionali, compresi quelli di cui al secondo comma, deve essere effettuata al fine di realizzare l'unificazione del personale appartenente agli attuali distinti ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria e di assicurare la necessaria mobilità tra i diversi settori di attività della medesima.

Art. 13.

*(Dotazione organica)*

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali deve essere stabilita in relazione alla consistenza organica dei ruoli soppressi aumentata del numero dei posti necessari alla sistemazione dei personali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nonché alle esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento di cui al titolo II.

L'aumento della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero delle finanze non deve eccedere le ventimila unità

## Art. 14.

*(Organici degli uffici)*

In relazione alle effettive necessità funzionali ed in base alle dotazioni di personale dirigente e non dirigente di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, deve essere determinato con decreto del Ministro delle finanze l'organico di ciascuna direzione generale e di ciascun ufficio periferico, con analitica indicazione delle specifiche qualificazioni professionali di ciascuna unità e con particolare riguardo agli impiegati forniti di peculiari profili professionali, di cui al secondo comma dell'articolo 12, ai quali devono essere vietati il trasferimento o l'assegnazione in uffici in cui non risulti disponibile il relativo posto.

## Art. 15.

*(Sedi di servizio, orario di lavoro  
e incentivi economici)*

Devono rimanere fermi gli attuali obblighi di permanenza negli uffici di una determinata regione uniformando i relativi termini a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la destinazione agli uffici centrali deve costituire titolo di preferenza, nei limiti delle esigenze derivanti dal nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, la provenienza da uno dei soppressi ruoli centrali.

Deve essere prevista la possibilità di adottare, per l'espletamento di particolari servizi, orari giornalieri di lavoro diversificati da quello normale anche attraverso l'adozione di più turni giornalieri di servizio.

Deve essere, inoltre, prevista, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, per il personale di tutte le qualifiche la possibilità di particolari incentivi economici in relazione al rendimento misurato sulla base di indicatori di produttività (*standards* lavorativi), definiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenendo conto di

particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative.

Art. 16.

*(Amministrazione del personale)*

Deve essere attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale la competenza relativa alle assunzioni, allo svolgimento ed alle cessazioni del rapporto di impiego, alla destinazione ed ai trasferimenti di ciascun impiegato alle singole direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto nel comma seguente.

Alle direzioni regionali di finanza deve essere attribuita la competenza relativa alla destinazione, ai trasferimenti, alle temporanee assegnazioni del personale agli uffici dipendenti, nonchè alla emanazione di provvedimenti specificamente indicati concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza, escluse le competenze attribuite all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia.

Deve essere previsto che la direzione generale degli affari generali e del personale eserciti le attribuzioni in materia di prima destinazione e di trasferimenti, sentite le altre direzioni generali in base alle rispettive competenze, secondo programmi coordinati dal segretario generale.

Per il personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di una rapida copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali, la competenza a bandire e ad espletare i concorsi deve essere attribuita al Ministero delle finanze. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero delle finanze in materia di concorsi.

## Art. 17.

*(Trattamento economico  
di prima sistemazione e di trasferimento)*

Per il personale civile appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per motivate esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 750.000, oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

## TITOLO IV

## NORME PARTICOLARI

## Art. 18.

*(Sistema informativo)*

Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria devono essere disciplinate, secondo criteri di razionalità e semplificazione, in **maniera da consentire** in quanto possibile il loro svolgimento in forma automatizzata.

La disciplina di cui al comma precedente deve riguardare, tra l'altro, i servizi inerenti in particolare:

- a) ai centri di servizio;
- b) alle conservatorie dei registri immobiliari;
- c) al contenzioso tributario e al massimario tributario;
- d) all'assunzione, all'amministrazione e alla gestione del personale;
- e) alla riscossione dei tributi e di ogni altra entrata erariale;



f) al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni;

g) al demanio dello Stato.

Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti nonchè per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione, potranno essere stipulate una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a totale partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei seguenti compiti:

a) acquisizione delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del sistema informativo;

b) analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonchè realizzazione dei relativi programmi elaborativi;

c) gestione operativa dei centri di elaborazione dati e manutenzione dei programmi elaborativi;

d) svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze;

e) formazione ed addestramento del personale che l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile, e suo graduale subentro al personale della società nei compiti di cui alle precedenti lettere entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

Non potranno formare oggetto delle convenzioni i compiti che già attualmente vengono svolti direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni stipulate dovranno in ogni caso prevedere, in relazione al conseguimento dell'obiettivo di cui al numero 3 dell'articolo 1, la graduale integrazione dell'attività di automazione oggetto delle convenzioni con quelle gestite direttamente con il personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni verranno stipulate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Analoga deroga sa-

rà consentita anche relativamente alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente quarto comma.

Con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le misure necessarie per la tutela del segreto d'ufficio da parte del personale della società affidataria.

#### Art. 19.

*(Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili)*

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, è autorizzato a predisporre ed attuare nel settennio 1983-1989 un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili nonché di ammodernamento di edifici demaniali, coordinato con il programma generale di acquisti e costruzioni di immobili per uffici predisposto dal Ministero del tesoro.

Nell'anzidetto programma straordinario deve essere prevista anche la possibilità di acquisire aree da adibire a spazi doganali.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale in conformità ai piani urbanistici ed edilizi comunali, è approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

#### Art. 20.

*(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria)*

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanzia-

ri centrali e periferici anche mediante la mobilità del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per località sedi dei suddetti uffici, un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare esclusivamente ad alloggi di servizio in concessione d'uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o opportuno acquistare e costruire i fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma precedente, è autorizzato a stipulare con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per acquisire la disponibilità di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in uso agli impiegati civili della Amministrazione finanziaria.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma di cui al primo comma, le convenzioni di cui al secondo comma, la concessione degli alloggi.

Il Governo della Repubblica eserciterà la delega, di cui al comma precedente, attenendosi ai seguenti principi direttivi:

1) il programma di acquisti e di costruzioni dovrà basarsi sulle esigenze dei singoli uffici tenuto conto della difficoltà di reperimento di alloggi e di destinazione di personale a domanda;

2) il programma potrà prevedere l'acquisto e la costruzione di fabbricati destinati ad alloggi sia familiari, sia per persone singole con servizi comuni, ai quali deve essere estesa la disposizione dell'articolo 24;

3) saranno previsti i modi di amministrazione degli immobili e di prestazione dei servizi comuni;

4) sarà prevista la deroga a norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza;

5) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in concessione;

6) i canoni di concessione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

7) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente revoca della concessione, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o ad un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

#### Art. 21.

##### *(Localizzazione e costruzione di beni immobili)*

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 19, se difforni dai piani urbanistici ed edilizi, provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili di cui agli articoli 19 e 20 può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando l'esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggiore valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori

relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero delle finanze.

Art. 22.

*(Manutenzione straordinaria  
degli immobili)*

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali, ad alloggi per il personale e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche nonché di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, provvede il Ministero delle finanze e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro delle finanze può delegare ai titolari degli uffici la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto.

Art. 23.

*(Locazione di beni immobili)*

Nella prima attuazione della presente legge le spese per la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 24.

*(Acquisizione di beni mobili)*

In sede di attuazione della presente legge potranno essere effettuate anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità

generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, degli occorrenti servizi sociali e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, segnatamente di quelle ubicate nell'arco alpino, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

#### TITOLO V

#### NORME FINALI

#### Art. 25.

#### *(Impegni di spesa)*

Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è autorizzata per il triennio 1982-1984 la spesa complessiva di lire 111 miliardi.

Per sopperire agli oneri relativi al completamento ed adeguamento del sistema informativo di cui al precedente articolo 18, nonché a quelli concernenti la manutenzione straordinaria degli immobili di cui al precedente articolo 22 ed a quelli relativi a locazione di beni immobili di cui al precedente articolo 23, è autorizzata per il triennio 1982-1984 la spesa complessiva di lire 106.010 milioni.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 19, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 1.500 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito

capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

75 miliardi per il 1983;  
150 miliardi per il 1984;  
300 miliardi per il 1985;  
300 miliardi per il 1986;  
300 miliardi per il 1987;  
225 miliardi per il 1988;  
150 miliardi per il 1989.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 20, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 350 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

50 miliardi per il 1982;  
100 miliardi per il 1983;  
100 miliardi per il 1984;  
75 miliardi per il 1985;  
25 miliardi per il 1986.

La ripartizione degli stanziamenti di cui ai commi precedenti potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Per l'acquisizione dei beni mobili di cui all'articolo 24 per ciascuno dei sette esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzato lo stanziamento di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 26.

*(Onere finanziario)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in complessive lire 67.670 milioni, si provvede, quanto a lire 17.670 milioni e quan-

to a lire 50.000 milioni, mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.